



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1336

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 39 della legge provinciale n. 6 del 6 agosto 2020 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022" in favore delle imprese di autotrasporto che salvaguardano l'occupazione

Il giorno **04 Settembre 2020** ad ore **16:08** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con successivo decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla Legge 5 Marzo 2020, n. 13, sono state previste delle prime misure volte a evitare il contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

In attuazione degli articoli 1 e 2 del predetto decreto legge e ai sensi dell'articolo 3, sono stati adottati più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenenti una serie di disposizioni volte a contrastare la diffusione del virus.

Analogamente, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato varie ordinanze necessarie per arginare l'epidemia sul territorio provinciale.

In particolare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e ss.mm.ii., sono state sospese sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle esplicitamente autorizzate a operare.

Le diverse misure di contenimento del virus COVID-19, adottate a livello provinciale e nazionale, ma anche da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, hanno avuto un impatto immediato e negativo sulle attività economiche, in particolare sulle piccole e medie imprese, comportando un calo importante di fatturato, fonte principale di liquidità per le stesse.

Alla luce della situazione emergenziale sanitaria, economica e finanziaria, diffusasi in tutti gli Stati dell'Unione europea, è intervenuta anche la Commissione europea, a sostegno dell'economia degli Stati membri.

Nello specifico, la Commissione con Comunicazione del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. ha emanato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Temporary Framework) prevedendo, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), delle misure temporanee di aiuto, sotto forma diverse, alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità.

Il blocco, temporaneo ma prolungato, di molte attività e il crollo della domanda di molti beni e servizi, hanno gravemente compromesso anche il sistema economico Trentino.

In risposta a questa situazione emergenziale, la Provincia ha introdotto misure a favore degli operatori economici, volte a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e per la promozione della ripresa economica del Trentino.

Per contrastare l'impatto negativo della diffusione del Covid-19 la Provincia è intervenuta tempestivamente: con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state introdotte le prime misure urgenti di sostegno a cui ne sono seguite ulteriori introdotte con la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri di data 29 luglio 2020 è stato prorogato fino al 15

ottobre 2020 lo stato di emergenza - dichiarato lo scorso 31 gennaio - in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Considerata la gravità della situazione economica risulta necessario dare continuità al processo avviato nei mesi scorsi dalla Provincia attraverso interventi volti a rilanciare la ripresa economica del Trentino per sostenere la crescita del Pil e dell'occupazione e quindi il reddito delle famiglie.

In particolare, per preservare il sistema economico Trentino dall'attuale situazione di crisi, sono necessarie delle azioni semplici e immediate, che supportino gli operatori economici che hanno sofferto una riduzione dei volumi di attività, tra cui rientrano quelli appartenenti al settore dell'autotrasporto.

Il Consiglio provinciale ha, di recente, approvato la legge provinciale 6 agosto 2020 n. 6, che introduce, tra le altre, all'art. 39 la disposizione in base alla quale "La Provincia può concedere sovvenzioni nei confronti delle piccole e medie imprese del settore dell'autotrasporto per contribuire ai costi salariali a condizione che il personale il cui salario è oggetto di sovvenzione continui a svolgere l'attività lavorativa durante il periodo di riferimento del contributo e nei ventiquattro mesi successivi, anche a fronte di specifico accordo sindacale".

La legge rimanda a deliberazione di Giunta provinciale l'individuazione de "a) i criteri di individuazione delle imprese che beneficiano del contributo previsto da questo articolo; b) la misura del contributo; c) i criteri, le condizioni, che possono prevedere anche un impegno del datore di lavoro di non ridurre i salari, e le modalità di concessione e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo articolo".

Nello specifico, gli aiuti di cui ai criteri di seguito citati, concessi a fondo perduto, prevedono sovvenzioni al pagamento dei salari di addetti in relazione ai quali venga evitato il licenziamento durante il periodo di riferimento e rispetto ai quali vi è l'impegno dell'impresa al mantenimento del posto di lavoro per un periodo di almeno 24 mesi continuativi dopo agosto 2020 di un numero di addetti pari a quello rispetto cui l'impresa richiede l'agevolazione.

Tale impegno al mantenimento dei posti di lavoro deve derivare dalla stipula di un accordo sindacale documentante l'impegno sopradescritto.

Dal punto di vista della struttura della disposizione di interesse, una parte viene dedicata alle definizioni, così da dettagliare i contorni della misura concessa, mentre i paragrafi successivi sono descrittivi dei requisiti di ammissione alla domanda di contributo e al *quantum* di concessione dello stesso.

Relativamente alle tempistiche, è previsto che la domanda di contributo debba essere presentata entro il 31 ottobre 2020 e viene individuata l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per la gestione dei contributi. Al fine di favorire la digitalizzazione e la semplificazione della procedura è previsto che la Provincia metta a disposizione apposita piattaforma informatica da utilizzarsi, a cura degli operatori economici o loro delegati, per l'invio delle domande dei contributi in oggetto. I contributi saranno concessi ed erogati dalle strutture provinciali competenti di cui sopra secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili. Nella domanda, l'operatore economico deve dichiarare di accettare ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi fino al 31 dicembre 2025. L'attività di controllo da parte degli organismi competenti, inoltre, considerato che la situazione di urgenza non consente un controllo preventivo *ex ante*, avverrà *ex post*. È, inoltre, prevista la facoltà di cumulo delle agevolazioni oggetto di interesse con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello

nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea. Sono, infine, previste possibilità di revoca del contributo, nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nei criteri citati.

I contributi sono concessi, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, ai sensi degli articoli 60 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 39 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.

Per far fronte al fabbisogno derivante dalla concessione dei citati contributi risulta disponibile sul capitolo del bilancio 612808, esercizio finanziario 2020, denominato "Assegnazioni APIAE Autotrasportatori-Covid-19", un importo pari ad euro 3 milioni sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato).

Vista la particolare situazione di urgenza e in considerazione della finalità che si pone l'intervento, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 6 agosto 2020, n.6;
- visti i "Criteri e modalità di concessione di contributi di cui all'art. 39 della legge provinciale n. 6 del 2020. Contributi in favore delle imprese di autotrasporto" (Allegato A);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 i "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 39 della legge provinciale n. 6 del 6 agosto 2020. Contributi in favore delle imprese di autotrasporto che salvaguardano l'occupazione" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di individuare l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria e la concessione dei contributi di cui al precedente punto 1) ivi comprese le verifiche successive;
3. di assegnare ad APIAE la somma di 3 milioni di Euro impegnando le relative risorse sul capitolo 612808 del bilancio esercizio finanziario 2020. Tali somme saranno erogate sulla base di fabbisogni di cassa presentati a cura di APIAE;

4. di stabilire che i contributi saranno concessi ed erogati dalla Struttura provinciale competente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, raccolte attraverso apposita piattaforma informatica, che sarà resa disponibile dalla Provincia, e nei limiti delle risorse destinate all'intervento come indicato in premessa;
5. di demandare a successiva determinazione dirigenziale della struttura competente l'adozione della modulistica fac simile, sulla base della quale sarà predisposto, nella piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia, il modulo di domanda online da utilizzare per richiedere il contributo di cui al punto 1);
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 17:27

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A) Criteri Bonus imprese trasporto

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
CHE SALVAGUARDANO L'OCCUPAZIONE.**

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI
CUI ALL'ART. 39 DELLA LEGGE PROVINCIALE N.6 DEL 6 AGOSTO
2020 «Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di
Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022»**

1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1. In attuazione dell'articolo 39 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, recante "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022", le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto.

1.2. Nello specifico, gli aiuti di cui ai presenti criteri, a fondo perduto, sono sovvenzioni al pagamento dei salari di un numero di addetti di cui viene evitato il licenziamento durante il periodo di riferimento marzo-agosto 2020 e rispetto cui vi è l'impegno dell'impresa al mantenimento per un periodo di almeno 24 mesi.

1.3. Gli aiuti di cui ai presenti criteri sono concessi, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, ai sensi degli articoli 60 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 39 della legge provinciale 20 agosto 2020, n. 6, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni.

2. DEFINIZIONI

2.1. Vengono di seguito fornite le seguenti definizioni:

- a. "Impresa": impresa del settore dell'autotrasporto regolarmente iscritta all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, senza vincoli e limiti, o alla Sezione Speciale per consorzi/cooperative, che abbia in disponibilità almeno due veicoli, ciascuno di peso complessivo a pieno carico superiore a 30 tonnellate.
- b. "Data di avvio di attività": si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese.
- c. "Volume di attività": somma dei ricavi e di ogni altro provento derivanti dall'attività di impresa. Si intendono esclusi i proventi derivanti da contributi pubblici a fondo perduto.
- d. "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 del 20 marzo 2020: aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del T.F.U.E., così come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.
- e. "Periodo di osservazione ai fini della riduzione del fatturato": marzo-aprile 2020.
- f. "Addetti": numero di unità lavorative inquadrato presso l'unità operative sul territorio provinciale nel periodo di riferimento marzo-agosto 2020, occupate a tempo determinato o indeterminato e iscritte nel Libro Unico del Lavoro dell'Impresa e che l'impresa si impegna a mantenere in forza per un periodo di almeno 24 mesi successivi ad agosto 2020. Sono esclusi titolari e soci attivi.

- g. "Unità operativa": struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico che amministrativo (è compresa anche la sede stessa dell'impresa).

3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

3.1. Per poter beneficiare del contributo di cui ai presenti criteri, le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, senza vincoli e limiti, o alla Sezione Speciale per consorzi/cooperative, che abbiano in disponibilità almeno due veicoli, ciascuno di peso complessivo a pieno carico superiore a 30 tonnellate;
- b) avere sede legale o unità operativa nel territorio provinciale al 1° marzo 2020;
- c) essere una piccola o media impresa, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti normative europee in materia;
- d) essere un'impresa con attività prevalente di autotrasporto cose per conto di terzi;
- e) non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda, dovendosi intendere come tali, ai fini dei presenti criteri anche i piani attestati di risanamento previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D.16 marzo 1942, n. 267 e gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti e disciplinati dall'art. 182-*bis* del medesimo decreto;
- f) aver registrato una riduzione del volume di attività nel *periodo di osservazione ai fini della riduzione del fatturato* almeno pari al 20% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;
- g) non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al 31 dicembre 2019, fatte salve - subordinatamente alla preventiva decisione della Commissione europea, a seguito di notificazione di competenza delle autorità statali, ed alle eventuali condizioni in essa previste - le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese dall'art. 62 del c.d. "decreto agosto" n. 104/2020 di modifica dell'art. 61 del decreto legge n. 34/2020;
- h) avere un numero di addetti, nel corso dell'anno 2019, almeno pari a 2 unità lavorative annue (ULA).

3.2. Nel caso in cui l'impresa sia subentrata ad altra impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino - a partire dall'1 marzo 2019 al 29 febbraio 2020 - a seguito di trasferimento totale o parziale d'azienda, di trasformazione, di fusione e di scissione societaria, è possibile far riferimento al volume di attività del soggetto preesistente.

4. MISURA CONTRIBUTIVA

4.1. La misura del contributo è pari a euro 2.700 per ciascun addetto che risulta iscritto a libro per cinque mesi (150 giorni) anche non continuativi nel periodo di riferimento marzo - agosto 2020 e che l'impresa si impegna a mantenere in forza per un periodo di almeno 24 mesi continuativi successivi ad agosto 2020. Nel caso di addetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro dell'Impresa per un periodo inferiore ai cinque mesi (150 giorni) nel periodo di riferimento marzo - agosto 2020, il relativo importo di contributo è rapportato al periodo di

Allegato A

iscrizione a tale Libro Unico rispetto ai cinque mesi (150 giorni). Non può essere richiesto il contributo per:

- a) gli addetti che hanno beneficiato nel periodo marzo - agosto 2020 di una cassa integrazione superiore ai 60 giorni;
- b) gli addetti che risultano iscritti nel Libro Unico del Lavoro dell'Impresa per meno di 60 giorni.

4.2. Il contributo massimo per la singola impresa non può comunque eccedere euro 100.000.

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sui presenti criteri.

5.2. A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere presentata dall'impresa o da un suo delegato - entro il 31 ottobre 2020 - mediante piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia.

5.3. Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene registrata nel sistema. La domanda si considera presentata regolarmente, se il/la richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.

5.4. La domanda di contributo - secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale - da presentarsi attraverso apposita Piattaforma informatica - è corredata da una dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti per accedere ai presenti criteri e attesti che la misura del contributo rapportata al periodo di riferimento (marzo - agosto 2020) per ciascun addetto non superi l'80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) dello stesso addetto.

6. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

6.1. L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri. I contributi sono concessi ed erogati da parte della struttura provinciale competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.

6.2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

6.3. Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del contributo potranno essere effettuate in via telematica, anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa in presenza di rilevante numero di destinatari.

7. OBBLIGHI

7.1. Le agevolazioni sono subordinate alla stipula di un accordo sindacale documentante l'impegno a mantenere per almeno 24 mesi continuativi dopo agosto 2020 un numero di addetti pari a quello rispetto cui l'impresa richiede l'agevolazione, senza beneficiare per gli stessi della cassa integrazione.

7.2. L'impresa richiedente il contributo - in sede di domanda - dichiara di accettare ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi fino al 31 dicembre 2025.

7.3. L'impresa si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla struttura provinciale competente qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

7.4. In presenza della violazione di un obbligo si procede secondo quanto previsto al punto 9.1. Gli obblighi di cui al presente punto 7 si considerano comunque validi in caso di trasferimento totale o parziale d'azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, di trasformazione, di fusione e di scissione societaria, qualora il subentrante si assuma l'impegno di rispettare gli obblighi stessi.

8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

8.1. La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda.

8.2. Successivamente al 30 settembre 2022 si verificherà il rispetto degli obblighi di cui al punto 7 su un campione definito sulla base della disciplina vigente.

9. REVOCHE

9.1. I contributi di cui ai presenti criteri sono revocati da parte della struttura provinciale competente a seguito di:

- a) mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 7.1, nel caso di riduzione del personale si procede alla revoca parziale in misura proporzionale alle unità non mantenute ed al periodo di mancato mantenimento delle stesse;
- b) mancata accettazione dei controlli di cui al punto 7.2 o mancata consegna della documentazione nel termine fissato dalla struttura provinciale competente;
- c) assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti rispettivamente al punto 3.1.

9.2. Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

10. DISCIPLINA DEL CUMULO

10.1. Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea.